



COMUNE DI SPINEA
Città Metropolitana di Venezia

**Regolamento per la disciplina
della TARI – Tassa sui rifiuti**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21/02/2023 e ss.mm. con delibera di
Consiglio Comunale n° 48 del 23/07/2026*

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto e soggetto attivo</i>	
Art. 2	<i>Definizioni</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico</i>	
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 9	<i>Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 10	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 20	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 25	<i>Tributo provinciale TEFA e componenti unitarie perequative</i>	
Art. 26	<i>Versamenti</i>	
Art. 27	<i>Dichiarazioni TARI</i>	
Art. 28	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 31	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 32	<i>Importi minimi</i>	
Art. 33	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 34	<i>Autotutela</i>	
Art. 35	<i>Rateizzazione</i>	
Art. 36	<i>Decorrenza ed efficacia del regolamento</i>	
Art. 37	<i>Norme di rinvio</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Spinea relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
5. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.
Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Superficie calpestabile: La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 180; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Detta superficie è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili, con esclusione di quella parte

con altezza minima di ml. 1,80. Sono considerate anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfettariamente su una superficie di mq. 20.

Gestore del Tributo: soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di gestione, riscossione, accertamento della TARI. Le varie fasi della gestione dell'entrata possono essere esternalizzate ed affidate a terzi anche disgiuntamente, in base alle decisioni del Comune. In tal caso sono nominati dalla Giunta Comunale diversi Funzionari Responsabili ciascuno per le proprie funzioni.

Ente territorialmente competente: è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi deliberazione ARERA 443/2019.

Autorità: è ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente a cui l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra l'altro, ha attribuito le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Sito istituzionale: www.comune.spinea.ve.it alla pagina web Servizi - Imposte comunali – TARI sono pubblicate tempestivamente tutte le informazioni relative alla gestione del tributo, con link a regolamenti e sito del gestore.

Riciclaggio: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Rifiuto: la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Qualora più soggetti usino a

qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, idrico, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche. Non rilevano le utenze intestate all'inquilino/occupante nel caso vi sia stata la risoluzione del contratto d'affitto. Tale situazione decade al rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi e/o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, con conseguente applicazione della categoria corrispondente alla tipologia di attività insediatasi.
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante AR o PEC.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Sono considerate assoggettate anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti – imbianchini-idraulici-muratori, etc..); la commisurazione della tariffa viene applicata forfettariamente su una superficie di mq. 20.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria di mq. 20 per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.
7. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione dei singoli locali per le superfici pari o superiori a mq. 20 per metrature minori prevale la destinazione funzionale complessiva.
8. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
9. Ai fini della determinazione della superficie imponibile le aree scoperte operative vengono conteggiate al 50%, in quanto per tali aree vi è una presunzione di minor produzione di rifiuto rispetto alle aree coperte.
10. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfettaria di superficie del 70%

ART. 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili, depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a TARI i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse, di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
 - c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma

L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, o la riduzione di superficie prevista al successivo articolo, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione, l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche da parte del Gestore.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Per le attività, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile TARI (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, una riduzione forfettaria del 50%.

ART. 9

RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021(convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della

TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.

3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 27, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.
10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro

effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

ART.10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato e pubblicato entro i termini previsti dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione e pubblicazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario che viene svolta dall'Ente territorialmente competente. Il PEF validato viene trasmesso al Comune, quale atto propedeutico per l'approvazione delle tariffe TARI.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 o sue successive modificazioni.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Nella determinazione delle tariffe del tributo si stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti assenze per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data giuridica registrata in anagrafe comunale.
6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano

utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività in sede di delibera di approvazione delle tariffe, qualora non inseriti si intendono confermati quelli degli anni precedenti.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Per le attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare, che restano nel servizio pubblico, si applica una riduzione del

30% della tariffa; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
- qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

ART.19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine previsto dal successivo art. 27.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART.20 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento del rifiuto secco, misurato su strada carrozzabile dall'accesso dell'utenza al punto di raccolta attrezzato.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del 30% della tariffa;
 - b. alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di tutti i propri scarti organici, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è accordata solo se il compost prodotto è utilizzato su aree scoperte di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Comune e richiedibile al Gestore; l'utente è soggetto a verifiche in loco da parte di personale incaricato che verifica la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo, l'effettivo uso del composter (presenza di materiale fresco), l'assenza di conferimento della frazione umida al servizio pubblico di raccolta;
 - c. alle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e la tariffa viene ridotta dell' 80 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo, non cumulabile con le riduzioni di cui al precedente comma 1, ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione per agriturismi prevista al precedente art. 18 comma 6.
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni, anche solo per un determinato periodo di tempo, che operano una riduzione della tariffa variabile delle utenze non domestiche, qualora ricorrono le seguenti situazioni contingenti e oggettivamente penalizzanti:
 - esecuzione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi;
 - grave, generale ed obiettivo stato di crisi di un settore produttivo o commerciale o dell'intera economia locale o nazionale, applicando per quanto compatibile il Regolamento Comunale per il contributo straordinario per le attività economiche temporaneamente chiuse per l'emergenza sanitaria.
2. E' altresì demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni che operano una riduzione della tariffa variabile a favore di:
 - utenti aderenti a progetti di sensibilizzazione ambientale, anche tesi all'incentivazione dell'uso di prodotti lavabili e/o riutilizzabili o biodegradabili al 100% anziché usa e getta;
 - comitati organizzatori di sagre o feste popolari con somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo esclusivo di stoviglie tradizionali (non usa e getta) lavate e riusate;
 - soggetti beneficiari di progetti/iniziative finanziate dalla Regione o da altro ente tramite il Comune, ivi comprese quelle relative al sostegno delle famiglie numerose.
 - utenti che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE.
3. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti, con apposito provvedimento la Giunta Comunale stabilisce tutte le modalità dell'agevolazione istituita: la percentuale di riduzione, le zone interessate all'agevolazione per lavori pubblici, la tipologia delle attività economiche che versa in obiettivo stato di crisi, la durata dell'agevolazione, il progetto di riuso, lo stanziamento a copertura dell'agevolazione.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione e sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, ecc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le gioiellerie. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione delle peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purché non vi sia produzione di rifiuti.
10. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
 - inferiori a 3 ore giornaliere;
 - per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
 - per pronto intervento;
 - effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purché non comportino attività di vendita o somministrazione.

ART. 25
TRIBUTO PROVINCIALE TEFA
E COMPONENTI UNITARIE PEREQUATIVE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020, fatto salvo istruzioni diverse impartite dalla Città metropolitana.
4. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

ART. 26 VERSAMENTI

1. Il Comune, anche tramite il gestore, riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2. E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire il numero e le scadenze delle rate di pagamento, nonché di approvare i disciplinari e i protocolli d'intesa per lo svolgimento operativo delle attività da parte del Gestore.

In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinarie previste dal calendario di emissione. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

3. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma precedente:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.

E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi del successivo art. 35.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune anche tramite il Gestore, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ART. 27 DICHIARAZIONI TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di consegna la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione,

ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, #l'utenza# viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o della compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta Comunale può decidere di nominare distinti funzionari per ogni singola fase dell'entrata.

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono al Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti SUAP;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo nominato dalla Giunta Comunale.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Mentre l'atto disponibile presso altre pubbliche amministrazioni (visure catastali, atti del registro, ecc.) che il contribuente ha posto in essere quale attore avente o dante causa (variazioni catastali, compravendite, successioni, permuta, servitù, ecc.) non sono soggette all'obbligo di allegazione. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32

IMPORTI MINIMI

- 1 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, TEFA, componenti unitarie perequative, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20.00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 2 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal funzionario responsabile designato dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, spese di notifica se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. L'aggravio delle spese di riscossione sono a carico del contribuente moroso.

ART. 34

AUTOTUTELA

1. Qualora sia stato emesso un provvedimento per il quale vengano meno i presupposti impositivi o siano state effettuate valutazioni errate, il Funzionario Responsabile può annullare il provvedimento esercitando il potere di autotutela.
2. L'annullamento del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui vengano meno i presupposti impositivi o siano stati commessi errori quali ad esempio:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - doppia imposizione o tassazione;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
3. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune/Gestore, i provvedimenti non possono essere oggetto di annullamento.
4. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità di procedere a nuovi accertamenti qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 35
RATEIZZAZIONE

1. In caso di sollecito e/o avviso di accertamento, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 48 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie.
2. L'accoglimento della rateizzazione è disposta dal funzionario responsabile.
3. La richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

ART. 36
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell' ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

ART. 37
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

categoria	Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro, aree scoperte in uso
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, aree scoperte in uso
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione, aree scoperte in uso
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande, locali o aree destinati a qualsiasi attività sportiva, aree scoperte in uso
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative, aree scoperte in uso
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residence, case albergo, bed and breakfast, aree scoperte in uso
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dell'ospedale con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria 11
11	Agenzie, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private, uffici in genere, ricevitorie lotto totip totocalcio, internet point, enti pubblici, strutture pubbliche o private servizi amministrativi, uffici postali
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	Studi legali, studi tecnici, studi di ragioneria
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografie, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici, aree scoperte in uso
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali, aree scoperte in uso
16	Banchi di mercato beni durevoli	Locali e aree mercati beni non alimentari, aree scoperte in uso, banchi di beni non alimentari, autorizzazione temporanea per vendita non alimentare su aree pubbliche, autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita non alimentare su aree pubbliche
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi, aree scoperte in uso
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e puliseco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli, aree scoperte in uso
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Officine in genere, compresi i gommisti, aree scoperte in uso
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione, aree scoperte in uso
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione, pizza al taglio, Kebab, osterie con cucina, paninoteche, aree scoperte in uso
23	Mense	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie, osterie senza cucina, aree scoperte in uso
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	aree scoperte in uso
26	Plurilicenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite, aree scoperte in uso
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento, aree scoperte in uso
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori, autorizzazione temporanea per vendita alimentare o mista su aree pubbliche, autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita alimentare o mista su aree pubbliche, autorizzazione itinerante (tipo B) per vendita alimentare su aree pubbliche, aree scoperte in uso
30	Discoteche, night club	